

U.D.: “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”

DETERMINAZIONE n. 9/2024

OGGETTO:	LEGGE REGIONALE DEL 18.12.2007 N.24 – ART.19 - COMMA 3° - SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE E VOLTURA CONTRATTUALE. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 1905. REVOCA DETERMINAZIONE N. 225 DELL'11.10.2023.
----------	--

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 01 del mese di Febbraio, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

PREMESSO

- che l'A.T.E.R di Potenza è proprietaria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel Comune di Venosa alla via omissis, individuato in catasto al foglio omissis, particella omissis, sub. omissis, già assegnato in locazione alla sig.ra omissis, nata a omissis il omissis;
- che con istanza acquisita al protocollo dell'Azienda, al n. 3105/2023 in data 16/03/2023, il sig. omissis, quale familiare convivente dell'originaria assegnataria, ha richiesto la voltura del contratto di locazione, a seguito del decesso di quest'ultima, avvenuto in data omissis;
- che dalla certificazione anagrafica acquisita agli atti di questo Ente (prot. n. 5948 del 01/06/2023) è emerso che il sig. omissis è residente nell'alloggio di e.r.p., sito alla via omissis, dal omissis;
- che con nota prot. n. 6125 del 06/06/2023, l'A.T.E.R. di Potenza ha comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 come modificato dalla Legge n. 15/05, l'insussistenza delle condizioni per procedere, come richiesto, alla voltura del contratto di locazione, in assenza del biennio di convivenza con l'assegnataria come previsto dal combinato disposto degli artt. 3 e 19 della L.R. n. 24/2007;
- che nel merito l'interessato, con nota acquisita in data 26/06/2023 (prot. 6806), ha formulato le proprie osservazioni, dichiarando di risiedere di fatto nell'alloggio in questione "già dal mese di febbraio del 2018 per accudire la nonna, sig.ra omissis, impossibilitata a svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana";
- che a sostegno delle proprie ragioni, il sig. omissis ha allegato certificazione medica e dichiarazioni rese da conoscenti al fine di dimostrare la convivenza con l'assegnataria dal 2018;
- che, con nota prot. n. 7224 del 07/07/2023, questo Ente ha richiesto ulteriori accertamenti alla Polizia Locale del Comune di Venosa, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 L.R. n. 24/2007;
- che in riscontro a tale richiesta, il citato Comando di Polizia Locale, con nota acquisita in data 31/07/2023 (prot. n. 8066), ha comunicato a questa Azienda di non avere "ulteriori elementi utili al fine di verificare quanto dichiarato dal sig. omissis";
- che viste le risultanze dell'attività istruttoria relativa al procedimento *de quo*, l'A.T.E.R. di Potenza, con propria determinazione n. 225 dell'11.10.2023, ha rigettato l'istanza di subentro richiesta dal sig. Lomissis, intimandolo al rilascio del menzionato alloggio;
- che la suddetta determinazione è stata notificata all'interessato in data 31.10.2023;
- che il sig. omissis, a mezzo proprio legale di fiducia, ha proposto ricorso al TAR Basilicata, per l'annullamento del menzionato provvedimento di rigetto;

ATTESO

- che la residenza di fatto del sig. omissis nell'alloggio sito in Venosa alla Via omissis, nei due anni antecedenti il decesso dell'originaria assegnataria, è certificata con la documentazione prodotta in sede di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis Legge n. 241/1990;
- che l'interessato ha, altresì, allegato certificato medico attestante la sua residenza di fatto presso l'abitazione della propria nonna, sig.ra omissis, sin dal mese di febbraio 2018 ("*certifico che il sig. omissis assiste la nonna omissis dal mese di febbraio 2018 e dove convive con la medesima*");

PRESO ATTO

- che il menzionato certificato ha valore di atto pubblico facente piena prova, sino a querela di falso, sia della provenienza del documento stesso sia delle dichiarazioni riportate nel medesimo certificato;

PRESO ATTO

- degli orientamenti dottrinali secondo i quali "l'iscrizione anagrafica, a differenza del domicilio e della residenza, costituisce un elemento oggettivo di natura meramente formale, consistendo di fatto, in una mera iscrizione in un apposito registro anagrafico;
- che la residenza in senso civilistico è definito dall'art. 43 c.c., secondo comma, come "il luogo in cui la persona ha la dimora abituale";

- che la giurisprudenza, al riguardo, ha osservato che “la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante, sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento” (Cass., 5 febbraio 1985, n. 791; Cass. 5 maggio 1980, n. 2963);
- che “in definitiva, tale volontà si presume fino a prova contraria, e ci si affida, in sede probatoria, ad indici estrinseci, vale a dire a comportamenti del soggetto, alle sue abitudini di vita” (L. Montuschi, Domicilio e residenza, in “Commentario del codice civile”, Zanichelli, 1970, p. 7).

ATTESO

- Che la giurisprudenza ha costantemente inteso distinguere nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (Cassazione: Sez. I del 21 giugno 1955 n.1925, Sez. I del 17 ottobre 1955 n.3226, Sez. II del 17 gennaio 1972 n.126, del 5 febbraio 1985, n.791, Sez. II del 14 marzo 1986, n. 1738);
- che tale soggettività deve essere un elemento “rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass.,Sez II,14 marzo 1986 n.1738) cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto.
- che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ovvero dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo della volontà di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo (TAR Abruzzo, Sezione I, Sentenza 25 maggio 2011, n. 289 e TAR Abruzzo, Sezione I, Sentenza 28 aprile 2011, n. 215);
- che la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un dato luogo, che può essere fornita con ogni mezzo anche indipendentemente dalle risultanze anagrafiche (TAR Basilicata, Sezione I, Sentenza 20 aprile, n. 220);
- che la certificazione anagrafica non costituisce piena prova rivestendo valore meramente presuntivo ed essendo sempre ammessa prova contraria. “Ai fini di una corretta determinazione del luogo di residenza rileva la dimora effettiva ed abituale per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo potendo essere superati dalla produzione di prove contrarie desumibili da qualsiasi fonte di convincimento liberamente valutabili dal giudice” (Tribunale di Bologna, Sezione II Civile, Sentenza 22 marzo 2011, n. 745);
- che l’iscrizione anagrafica non è infatti legata all’unità immobiliare ma all’effettività della dimora abituale in quel luogo ossia alla realtà abitativa familiare. Pertanto i comportamenti rivolti ad ulteriori verifiche al di là della dimora abituale si configurano quali aggravanti del procedimento amministrativo e passibili di denuncia da parte del cittadino;

CONSIDERATO, dunque, che in virtù della ampia narrativa che precede, deve ritenersi possibile procedere all’accoglimento della domanda di subentro nel contratto di locazione;

e che pertanto, deve essere revocato il precedente provvedimento (det. 225 dell’11.10.2023) di rigetto dell’istanza medesima;

DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Dirigente rispetto all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01;

VISTA la Legge Regionale n. 12/96;

VISTA la Legge Regionale n. 29/96;

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 100 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell’Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) di revocare la precedente determinazione n. 225 dell'11.10.2023 per le ragioni di cui sopra;
- 2) di riconoscere in favore del sig. omissis , nato a omissis (PZ) il omissis, quale nipote convivente dell'originaria assegnataria, il diritto al subentro nell'assegnazione, con conseguente voltura contrattuale relativa all'alloggio ubicato in Venosa (PZ) alla via omissis, codice unità immobiliare 1905;
- 3) di procedere, per l'effetto alla stipulazione del contratto;
- 4) di subordinare la efficacia del presente provvedimento al pagamento di tutti i canoni e spese accessorie eventualmente dovuti.

La presente determinazione, costituita da 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE

(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

F.to avv. Vincenzo PIGNATELLI

OGGETTO:	LEGGI REGIONALE DEL 18.12.2007 N.24 – ART.19 - COMMA 3° - SUBENTRO NELL’ASSEGNAZIONE E VOLTURA CONTRATTUALE. CODICE UNITA’ IMMOBILIARE 1905. REVOCA DETERMINAZIONE N. 225 DELL’11.10.2023.
-----------------	--

L’ESTENSORE DELL’ATTO (Dott.ssa Sabrina Antonella Caporale) F.to dott.ssa Sabrina A. Caporale

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento.</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>(F.to Dott.ssa Sabrina A. Caporale)</p>
--

<p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <hr/> <p>Spese: capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____</p> <p>Entrate: capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p>UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”</p> <p>IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>data _____</p>

<p>VISTO DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA</p>
<p>IL DIRETTORE (ing. Pierluigi ARCIERI)</p> <p>data _____</p> <p>F.to ing. Pierluigi ARCIERI</p>